

00227-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1085/2020

CC - 28/09/2020

ALFREDO MANTOVANO SERGIO BELTRANI

- Relatore -

R.G.N. 16483/2020

PIERLUIGI CIANFROCCA

ANTONIO SARACO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


(omissis)

nato ad

(omissis)

avverso l'ordinanza emessa in data 03/04/2020 dal TRIBUNALE di BOLOGNA - sez. riesame.

Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udite le conclusioni del sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di conti correnti, quote societarie e beni immobili per il valore di euro 3.594.423 emesso dal GIP competente in data 19 marzo 2020 in danno del ricorrente, indagato in ordine a tre reati di autoriciclaggio, lamentando:

- I "omessa e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p." per assenza di autonoma valutazione dei presupposti della misura cautelare;
- II violazione "del principio di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost. nell'ambito della mera valutazione della sussistenza di un procedimento penale senza alcuna valutazione degli elementi concreti di colpevolezza"
- III violazione dell'art. 648-ter.1 c.p. "in ordine ai presupposti del reato di autoriciclaggio " per insussistenza dei gravi indizi;
- IV "totale assenza di argomentazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato di autoriciclaggio. Rinvio ad altro provvedimento che poneva in essere un mero rinvio ad altra ordinanza", e mancanza di motivazione quanto al periculum in mora;
- V "violazione di legge attinente omessa la quantificazione dell'illecito profitto e quindi delle somme possibile oggetto di sequestro per equivalente. Nullità dell'ordinanza e della misura cautelare in quanto per importi errati ed eccessivi";
- VI "violazione di legge attinente il principio di uguaglianza fra lavoratori subordinati ed autonomi in relazione alla necessità di sussistenza del nucleo familiare. Violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 545 c.p.c.".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Deve premettersi che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di <<violazione di legge>> (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p. (così Sez. un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, rv. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V, n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, rv. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure

cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).

- 2. Ciò premesso, l'intervenuto rinvio a giudizio in ordine ai reati presupposto, che il Tribunale espressamente menziona, è sufficiente a consentire l'astratta configurazione del reato di autoriciclaggio ipotizzato, unitamente agli autonomi rilievi del Tribunale (f. 4 ss. del provvedimento impugnato) quanto alla reimmissione sul mercato economico con modalità dissimulatorie delle utilità percepite per effetto della commissione dei reati fiscali presupposti (in relazione alla quale appare emblematico il fatto che l'accertato trasferimento di denaro dalle società italiane a quelle slovene e da queste ad altri soggetti giuridici, sia al (omissis) direttamente che ad altre società, sia privo di una diversa, apprezzabile causale).
- 2.1. D'altro canto, questa Corte (Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Rv. 276419) ha già osservato che, in tema di autoriciclaggio, l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità "ex ante" della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa: il principio è stato affermato con riferimento ad una fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all'indagato). E si è successivamente ribadito che il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407).
- 2.2. Diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, senza peraltro fornire alcun utile riferimento normativo, nessuna disposizione impone, nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento, siano emesse misure cautelari personali e reali, l'autonomia delle motivazioni dei rispettivi provvedimenti. Ed anzi, del tutto legittimamente è stato richiamato, per argomentare la configurabilità del mero fumus sufficiente a legittimare l'emissione dell'impugnato sequestro probatorio, il proprio provvedimento emesso nell'ambito del medesimo procedimento ed applicativo di plurime misure coercitive personali sul presupposto dell'esistenza di più ampi gravi indizi di colpevolezza.
- 2.3. Non è agevolmente comprensibile il senso della doglianza riguardante la presunta violazione "del principio di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost.", atteso che ai fini

dell'emissione del provvedimento di sequestro impugnato non occorreva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, bensì soltanto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato.

Lo stesso vale quanto all'asserita "mancanza di motivazione quanto al periculum in mora" atteso che il decreto di sequestro preventivo impugnato è all'evidenza finalizzato alla confisca, anche per equivalente, e non fonda quindi su alcun periculum in mora.

Entrambe le doglianze sono all'evidenza prive del benché minimo fondamento giuridico.

2.4. Il Tribunale ha puntualmente indicato le ragioni per le quali riteneva corretta la quantificazione dell'illecito profitto richiamando i calcoli effettuati dal P.M. nel corso delle indagini e riepilogati nelle richieste cautelari de quibus.

Il relativo motivo è, pertanto, infondato.

- 2.5. E' infondato anche l'ultimo motivo, poiché il principio invocato si attaglia ai soli emolumenti conseguiti nell'ambito di un rapporto di lavoro o di impiego, mentre nel caso in esame si discute di emolumenti provenienti da condotte di evasione fiscale perpetrate per circa dieci anni, secondo quanto contestato.
- **3.** Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 28 settembre 2020

Il Consigliere estensore

Sergio Beltrani .

II Presidente

n) Diotallevi